



Assessorato Industria
Dipartimento Regionale dell'Industria e delle Miniere
Il Dirigente
Dismissione Partecipazioni Regionali e Carburanti



88CL

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 05.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTA la L.R. n. 97 del 05.08.1982;
- VISTO il D.A. n. 1231 del 09.09.1997 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 27.09.1997;
- VISTO il D.A. n. 751 del 21.09.2000, con il quale è stato prorogato il D.A. n. 1231 del 09.09.1997;
- VISTO il D.A. n. 45 del 12.06.2003 pubblicato su G.U.R.S. n.33 del 25.07.2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
- VISTO l'art. 33, comma 2 della L.R. n. 20 del 03.12.2003;
- VISTO il D.A. n. 50 del 27.08.2004;
- VISTO l'art. 24, comma 26 della L.R. n. 19 del 22.12.2005 pubblicata sul *Suppl. ord.* alla G.U.R.S. n. 56 del 23.12.2005;
- VISTO il parere rilasciato dall'Avvocatura dello Stato di Palermo con nota 26125 P del 05.06.2008 con cui sono stati bloccati i potenziamenti di cui all'art. 33, comma 2 della L.R. n. 20 del 03.12.2003;
- VISTO il D.R.A. n. 437 del 27.03.2007 con il quale è stato approvato il contratto individuale, annotato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale Industria al n.144/138 in data 03.04.2007;
- VISTO l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del 21 agosto 2008-Suppl. Ord. n. 196;
- VISTO il D.A. n. 556 GAB. del 26.11.2008, recante disposizioni relative all'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 3 del 05.12.2008;
- VISTO il D.A. n. 1 GAB. del 07.01.2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 3 del 16.01.2009;
- VISTO il D.D. n. 1386 del 27.08.2007 in forza del quale la [REDACTED] con sede in Palermo, Via Libertà, n. 58, risulta essere titolare della concessione relativa ad un impianto per la distribuzione di G.P.L. per autotrazione, sito in Caltanissetta - C.da Firrio - Via Nuova Circonvallazione, la cui scadenza è fissata al 17.11.2024;

VISTO il N.O. alla variazione assetto funzionale, prot. n. 34312/88CL del 12.09.2007, le cui opere non risultano ancora realizzate;

VISTA l'istanza pervenuta in data 12.03.2004, con la quale la [REDACTED] ha chiesto, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della L.R. n. 20 del 03.12.2003, di essere autorizzata a potenziare il predetto impianto con l'aggiunta di benzine e gasolio per autotrazione, apportando le seguenti modifiche:

- interrare n. 2 serbatoi da mc. 10 cad. per il contenimento di benzina senza piombo;
- interrare n. 1 serbatoio da mc. 20 per il contenimento di gasolio;
- interrare n. 1 serbatoio da mc. 0,3 per il contenimento di olio esausto;
- installare n. 1 distributore multiprodotto a 6 pistole per la doppia erogazione di benzina senza piombo/ benzina senza piombo/gasolio;
- installare apparecchiature selfservice prepagamento per l'erogazione di benzina senza piombo e gasolio;

VISTA la nota pervenuta il 17.03.2006 con cui la [REDACTED] ha trasmesso:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in data 15.03.2006, dal [REDACTED] amministratore unico della Società, attestante il requisito di concessionario di soli impianti eroganti G.P.L., alla data di entrata in vigore della L.R. n. 20/2003, art. 33 comma 2°;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in data 15.03.2006, dall'amministratore unico della Società, con la quale dichiara che il potenziamento richiesto rientra nell'ambito della superficie dell'impianto di G.P.L. già esistente;

VISTI i pareri favorevoli, in merito alla richiesta, espressi rispettivamente da:

- Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle (AG) con nota prot. n. A8885 del 13.10.2006 confermato con nota prot. A6756 del 23.04.2009;
- Comando Prov.le VV.F. di Caltanissetta con nota prot. n. 10314 del 28.11.2007, nel rispetto delle normative in esso richiamate;
- Municipio di Caltanissetta – Direzione Urbanistica, in data 13.12.2007, con nota prot. n. 55541, in merito all'art. 6 ed all'art. 20 della L.R. n. 97/82 ed all'art. 15 del D.A. n. 45/2003;

VISTO il verbale n. 12/2008, relativo alla seduta della Commissione Regionale Consultiva Carburanti del 13.02.2008, di cui all'art. 23 e segg. della L.R. 97/82, approvato in data 25.02.2008, nella quale, in esito alla trattazione della pratica di modifica e potenziamento dell'impianto sito in Caltanissetta – C.da Firrio – Via Nuova Circonvallazione, sono stati espressi n. 3 pareri favorevoli, n. 3 astenuti e n. 1 parere contrario;

VISTE le Sentenze pronunziate dal T.A.R. Sicilia, Sezione Seconda, depositate in data 09.12.2008, con cui ha respinto i ricorsi in merito al contenzioso riguardante i potenziamenti di cui al citato art. 33, comma 2° della L.R. 20/2003, sancendo *“..il potere amministrativo di autorizzazione del potenziamento degli impianti di distribuzione GPL, pertanto, nella misura in cui si frappone ad una libera ed effettiva concorrenza nel mercato della distribuzione di carburanti (benzine e gasolio per autotrazione), non può patire limiti temporali perentori, pena la contrarietà di questo profilo di disciplina (ricavato peraltro in via interpretativa) alle disposizioni comunitarie. Sicché, pertanto, l'unica soluzione corretta appare quella di interpretare la disposizione regionale invocata (art. 33, comma 2° L.R. 20/2003) nel senso sopra ritenuto, intendendo dunque il termine da esso previsto come rivolto all'impulso procedimentale della parte e non al potere decisorio dell'amministrazione.”*;

VISTA la nota del Servizio VI, prot. n. 52077 del 17.12.2008, a seguito della quale, in esito alle Sentenze di cui al “VISTE” precedente, si sono riavviati i procedimenti di potenziamento sospesi, ciò tenuto conto anche delle valutazioni espresse dal T.A.R. anche in merito alla applicazione della norma nazionale di tutela della libera concorrenza;

[REDACTED]

VISTI i già citati DD.AA. n. 556 GAB del 26.11.2008 e n. 1 GAB del 07.01.2009, in virtù dei quali le disposizioni regionali contenenti vincoli e restrizioni all'accesso ed all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, quali contingentamenti numerici, distanze e superfici minime, obbligo di rinuncia ad altri impianti, caducate con l'art. 83bis della L. n. 133/2008, non sono applicabili dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

ACCERTATA la capacità tecnico-organizzativa ed economica per la conduzione dell'impianto da parte della [REDACTED]

VISTA la certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Palermo in data 31.10.2008 prot. CEW/24743/2008/EPA0059, dalla quale si evince l'insussistenza di procedure fallimentari nonché il N.O. ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'attestazione relativa al versamento di € 300,00, effettuato dalla [REDACTED] in data 30.03.2009, pervenuta in data 31.03.2009, relativa alla tassa di concessione governativa regionale per il rilascio del presente decreto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24.08.1993 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, la [REDACTED] con sede in Palermo, Via Libertà n. 58 - C.F. [REDACTED] titolare della concessione relativa all'impianto di distribuzione G.P.L. per autotrazione ad uso commerciale sito in Caltanissetta, C.da Firrio - Via Nuova Circonvallazione, è autorizzata a potenziare l'impianto stesso con benzine e gasolio.

Art. 2) A potenziamento effettuato, l'impianto risulterà così composto:

- | | |
|---|---------------|
| a) n. 1 distributore a doppia erogazione di G.P.L./G.P.L. collegato a n. 1 serbatoio da | mc. 15 |
| b) n. 1 distributore multiprodotto a sei pistole per benzina senza piombo/benzina senza piombo/gasolio collegato: | |
| 1) per la benzina senza piombo a n. 2 serbatoi da mc. 10 cad. per complessivi | mc. 20 |
| 2) per il gasolio a n. 1 serbatoio da | mc. 20 |
| | TOTALE mc. 55 |
| c) apparecchiature self-service pre-pagamento per l'erogazione di benzina senza piombo e gasolio | |
| d) n. 1 serbatoio per la raccolta di olio esausto da mc. 0,3. | |

Art.3) Restano ferme le clausole e condizioni stabilite dal D.D. n. 1386 SERV. VI/PA del 27.08.2007, citato in premessa, ivi compresa la scadenza fissata al 17.11.2024.

Art.4) Il potenziamento dell'impianto, di cui agli articoli precedenti, dovrà essere realizzato entro 24 mesi decorrenti dalla data del presente decreto in conformità al progetto tecnico presentato in allegato all'istanza, nel rispetto delle normative richiamate nel parere emesso dal Comando dei VV.F. citato in premessa.

Art.5) La Società concessionaria non potrà iniziare la gestione dell'impianto potenziato prima che lo stesso venga collaudato da un'apposita Commissione, composta da un rappresentante del Comando Prov.le VV.F. e dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti e da un rappresentante dell'Assessorato Regionale Industria, [REDACTED]

- Art.6) L'Assessorato concedente non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che all'esercizio dell'impianto autorizzato potessero comunque derivare a terzi.
- Art.7) Al concessionario è fatto divieto assoluto di apportare modifiche all'impianto e dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato concedente.
- Art.8) Il concessionario è tenuto ad osservare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione e pertanto non può sospendere l'esercizio dell'impianto senza l'autorizzazione dell'Assessorato concedente, salvo quanto previsto dal comma 1, art. 17, del D.A. 45/2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2003.
- Art.9) L'eventuale rinuncia alla concessione dovrà essere notificata dal concessionario all'Assessorato concedente.
- Art.10) La concessione non potrà essere trasferita a terzi se non unitamente alla proprietà del relativo impianto, previo ulteriore provvedimento di questo Assessorato concedente.
- Art.11) Al concessionario è data facoltà di affidare a terzi la gestione dell'impianto con contratto di cessione gratuita, dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature – sia fisse che mobili – di durata pari a quella prevista degli accordi sindacali vigenti di settore e con l'osservanza di quanto contenuto nell'art. 19 del D.P.R. 27.10.1971 n.1269.
- Art.12) La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.
- Art.13) Il concessionario dovrà consentire il libero accesso all'impianto ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno all'impianto stesso.
- Art.14) Nell'esercizio dell'impianto il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni ed alle altre eventuali imposte dalle autorità competenti, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n.504 – D.M. 16.11.1995 n.577).
- Art.15) Il Comando Prov.le VV.F., territorialmente competente, è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.
- Art.16) La Società concessionaria è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.
- Art.17) La concessione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.
- Art.18) Il concessionario è tenuto alla registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale Industria.



Art.19) La presente concessione avrà pieno effetto legale dopo che la Società avrà rilasciato all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le clausole e condizioni poste nel presente decreto, nonché di tutti gli obblighi e condizioni imposti ai concessionari del R.D.L. 02.11.1933 n. 1741 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20.07.1934 n. 1303 nonché al D.L. 26.10.1971 n. 1269.

Art.20) Il concessionario è tenuto trasmettere all'Assessorato Regionale Industria, le attestazioni di versamento relative alle tasse di concessione governativa regionale annuali previste dall'art. 6 della L.R. 24.8.1993 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Industria e delle Miniere, ai sensi del D.P.R. 1199/71 o ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR territorialmente competente, ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034 e successive modifiche, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla data di notifica dello stesso da parte di chiunque ne abbia interesse.

Palermo 29-04-2009



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Benedetto Lo Presti)



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO 2

registrato il 21-05-09 al n. 6517 serie 3/A

172/17 Antonio Sclafani 1/3

[Firma]



[Firma]
[Firma]